BANCA POPOLARE DI MILANO

Comunicato Stampa

AVVISO AGLI AZIONISTI E SOCI DI BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.

(ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999)

AVVENUTA ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE DI APPROVAZIONE DELLA FUSIONE CON IL BANCO POPOLARE - SOC. COOP.

MODALITÀ E TERMINI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Si comunica che in data **25 ottobre 2016** (la "**Data di Iscrizione**") è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano la delibera con cui l'Assemblea straordinaria dei soci di Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. ("**BPM**" o la "**Società**"), tenutasi in data 15 ottobre 2016 in seconda convocazione, ha approvato la fusione tra la BPM stessa e il Banco Popolare – Società Cooperativa (la "**Fusione**"), da attuarsi mediante costituzione di una nuova società per azioni denominata Banco BPM Società per Azioni ("**Banco BPM**").

DIRITTO DI RECESSO E SOGGETTI LEGITTIMATI

L'operazione di Fusione mediante costituzione di Banco BPM comporta la trasformazione di BPM da società cooperativa in società per azioni (c.d. "fusione trasformativa"). Per tale motivo, gli azionisti e i soci di BPM che non hanno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione della Fusione possono esercitare il diritto di recesso dalla società ai sensi dell'art. 2437 cod. civ. (il "**Diritto di Recesso**").

In particolare, il diritto di recesso spetta ai titolari di azioni BPM nonché ai soci di BPM che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione assembleare di Fusione (e, quindi, ai soci assenti, dissenzienti o astenuti) (gli azionisti e i predetti soci di BPM, collettivamente, i "**Soggetti Legittimati**").

L'efficacia del recesso sarà, in ogni caso, subordinata all'efficacia della Fusione.

VALORE DI LIQUIDAZIONE

Il valore di liquidazione delle azioni BPM per le quali sia esercitato il diritto di recesso è stato determinato in euro 0,4918 per ciascuna azione. Tale valore è stato calcolato in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-*ter*, comma 3, cod. civ., facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura di borsa delle azioni ordinarie BPM nei sei mesi antecedenti il 13 settembre 2016 (data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci di BPM che ha poi approvato la Fusione).

DICHIARAZIONE DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 2437-*bis* cod. civ., i Soggetti Legittimati possono esercitare il Diritto di Recesso, per tutte o parte delle loro azioni, mediante invio di una lettera in busta chiusa - recante esternamente la dicitura "*Esercizio del Diritto di Recesso*" - da spedirsi con raccomandata o con altro mezzo assimilabile che

consenta la registrazione della data di spedizione (la "**Dichiarazione di Recesso**"), da spedire alla BPM entro quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e, pertanto, **entro e non oltre il 9 novembre 2016** ("**Termine di Esercizio del Recesso**").

La Dichiarazione di Recesso dovrà essere indirizzata a "**Banca Popolare di Milano S.c. a r.l." – Via San Paolo 16, 20121 Milano, Segreteria Soci,** utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito internet della BPM (www.gruppobpm.it, sezione Assemblea dei soci 14/15 ottobre 2016) oppure, in alternativa, con lettera che dovrà contenere le seguenti informazioni:

(i) i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita in caso di persona fisica ovvero denominazione sociale e sede legale in caso di persona giuridica) e il codice fiscale del Soggetto Legittimato recedente (il "**Soggetto Recedente**") nonché l'indicazione del domicilio (e, ove possibile, il recapito telefonico e/o un indirizzo email) al quale indirizzare le eventuali comunicazioni inerenti il procedimento di recesso;
(ii) il numero di azioni per le quali il Diritto di Recesso è esercitato (le "**Azioni Oggetto di Recesso**");
(iii) l'indicazione dell'intermediario presso cui sono depositate le Azioni Oggetto di Recesso.

Ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia – Consob del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato, la legittimazione all'esercizio del Diritto di Recesso, a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso, deve essere attestata da un'apposita comunicazione (la "**Comunicazione**") rilasciata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso cui sono depositate le Azioni Oggetto di Recesso e inviata a BPM con le modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. Sarà pertanto cura del Soggetto Recedente richiedere l'invio della Comunicazione a BPM. L'intermediario incaricato dal Soggetto Recedente dovrà trasmettere la Comunicazione a BPM per posta elettronica certificata all'indirizzo email: recessobpm@pecserviziotitoli.it.

La Comunicazione dovrà attestare:

(i) la proprietà ininterrotta in capo al Soggetto Recedente delle Azioni Oggetto di Recesso a decorrere da una data antecedente alla data dell'Assemblea straordinaria dei Soci che ha approvato la Fusione fino alla data del rilascio della Comunicazione (inclusa). Si precisa che, ai fini del predetto requisito, si intenderà legittimato all'esercizio del Diritto di Recesso anche colui che, avendo acquistato le azioni in borsa, le abbia anche ricevute per effetto della relativa liquidazione prima dell'apertura dell'adunanza dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 15 ottobre 2016; nonché
(ii) l'assenza di pegno o altro vincolo in favore di terzi sulle Azioni Oggetto di Recesso. In caso contrario, il Soggetto Recedente dovrà, altresì, provvedere a trasmettere a BPM, con le stesse modalità e contestualmente alla Dichiarazione di Recesso, quale condizione per l'ammissibilità della stessa, un'apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, o dal soggetto a favore del quale sia costituito altro vincolo, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile e incondizionato alla liberazione delle Azioni Oggetto di Recesso dal pegno e/o dal vincolo e alla relativa liquidazione in conformità alle istruzioni del Soggetto Recedente.

Le comunicazioni, dichiarazioni e attestazioni di cui sopra dovranno essere rese anche da parte dei Soggetti Recedenti titolari di azioni BPM eventualmente non immesse in regime di gestione accentrata, con le formalità richieste ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili. In tal caso, i titolari di azioni dovranno preventivamente consegnare i certificati rappresentativi a un intermediario abilitato, per l'accentramento in Monte Titoli S.p.A., e richiedere il rilascio della suddetta Comunicazione per l'esercizio del Diritto di Recesso.

Compete ai Soggetti Recedenti assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e inviare la medesima entro e non oltre il Termine di Esercizio del Recesso. Le Dichiarazioni

di Recesso inviate oltre il predetto termine e/o sprovviste delle necessarie informazioni e/o non corredate in tempo utile della relativa Comunicazione saranno ritenute inammissibili.

INDISPONIBILITA' DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 2437-*bis*, comma 2, cod. civ., le azioni per le quali sarà esercitato il Diritto di Recesso diverranno indisponibili fino all'esito del procedimento di liquidazione; pertanto, fino al termine del procedimento di liquidazione le predette azioni non potranno essere oggetto di trasferimenti da parte dei rispettivi titolari, con conseguente temporanea impossibilità di realizzare il proprio investimento. Ai sensi dell'applicabile normativa, il rilascio della Comunicazione da parte dell'intermediario sarà accompagnato dal blocco delle azioni per le quali il recesso è stato esercitato.

PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

Nel caso in cui uno o più Soggetti Legittimati esercitino il Diritto di Recesso, il procedimento di liquidazione si svolgerà in conformità a quanto previsto dall'art. 2437-*quater* cod. civ. che, per quanto riguarda l'eventuale acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso da parte di Banco BPM ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5, cod. civ., rimane soggetta ai limiti e ai vincoli di cui alla L. 24 marzo 2015, n. 33, come di seguito meglio precisato.

Qualora la procedura di cui al predetto art. 2437-*quater* cod. civ. sia ancora in corso alla data di efficacia della Fusione, le Azioni Oggetto di Recesso verranno concambiate in azioni ordinarie di nuova emissione della società risultante dalla Fusione, Banco BPM (sulla base del rapporto di cambio relativo alla Fusione, dato da n. 1 azione ordinaria Banco BPM per ogni n. 6,386 azioni BPM – il "**Rapporto di Cambio**"). Resta inteso che tali azioni Banco BPM saranno parimenti soggette al vincolo di indisponibilità di cui al paragrafo che precede ("*Indisponibilità delle azioni oggetto di recesso"*) e che, in tale ipotesi, i Soggetti Recedenti continueranno ad avere diritto di ricevere il medesimo complessivo valore di liquidazione indicato nel paragrafo che precede relativo al "*Valore di liquidazione*".

Come detto, l'efficacia del recesso sarà subordinata all'efficacia della Fusione. Pertanto, in caso di mancato perfezionamento della Fusione le Azioni Oggetto di Recesso (ovvero le azioni Banco BPM assegnate in concambio delle stesse) saranno liberate dal vincolo di indisponibilità di cui al paragrafo che precede ("*Indisponibilità delle azioni oggetto di recesso*") e rimesse nella libera disponibilità del Soggetto Recedente; il procedimento di liquidazione delle predette azioni sarà conseguentemente interrotto.

(A) Offerta in Opzione

In primo luogo, le azioni BPM per le quali sia esercitato il Diritto di Recesso saranno offerte in opzione ai possessori di azioni BPM che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso, in proporzione al numero di azioni BPM da essi possedute (l'"**Offerta in Opzione**"). Per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso, secondo quanto previsto dalla legge, un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese di Milano. I titolari di azioni BPM che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni BPM che siano rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione; qualora il numero delle azioni per le quali sia richiesta la prelazione sia superiore al quantitativo di azioni rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero delle azioni possedute da ciascuno di essi.

BPM provvederà a comunicare i termini e le modalità di adesione all'Offerta in Opzione e le ulteriori informazioni relative alla stessa nell'avviso di Offerta in Opzione che sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, cod. civ.. L'avviso sarà reso noto con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

(B) Offerta in Borsa

Le azioni oggetto di recesso che rimanessero invendute all'esito dell'Offerta in Opzione potranno essere offerte sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., in conformità

all'art. 2437-*quater*, comma 4, cod. civ. nonché alle altre applicabili disposizioni di legge e regolamentari ("**Offerta in Borsa**"). Tutte le informazioni necessarie in merito a questa fase del procedimento di liquidazione saranno comunicate in tempo utile nei termini e con le modalità previste dalla legge.

(C) Ulteriori fasi del procedimento di liquidazione – Limitazioni al rimborso delle azioni oggetto di recesso

Il rimborso delle azioni oggetto di recesso che non saranno state collocate all'esito dell'Offerta in Opzione e dell'Offerta in Borsa potrà eventualmente risultare a carico della società risultante dalla Fusione, Banco BPM, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5, cod. civ. nonché della disciplina sul rimborso delle azioni oggetto di recesso prevista per le banche popolari, nei limiti e tenuto conto di quanto già illustrato nel Paragrafo 11.2 della Relazione illustrativa del Consiglio di Gestione di BPM sulla Fusione, redatta ai sensi degli artt. 2501-*quinquies* cod. civ. e 70, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (e che si trova pubblicata sul sito internet di BPM www.gruppobpm.it, sezione Assemblea dei soci 14/15 ottobre 2016 – la "**Relazione Illustrativa**").

In particolare, con riferimento al tema del rimborso delle azioni oggetto di recesso nelle banche popolari, si ricorda che il D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, come convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015 n. 33, ha introdotto, *inter alia*, un nuovo comma 2-*ter* dell'art. 28 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ("**TUB**"), in forza del quale "*Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto di rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto di rimborso degli altri strumenti di capitale emessi*".

Il quadro normativo dettato dal nuovo art. 28, comma 2-*ter*, del TUB è stato completato con l'introduzione del Capitolo 4 della Parte Terza della Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, con particolare riferimento alla Sezione III nella quale si stabilisce che "*lo statuto della banca popolare e della banca di credito cooperativo attribuisce all'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo, la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso (anche in caso di trasformazione), esclusione o morte, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile. Tale facoltà è attribuita, ai sensi dell'articolo 28, comma 2-ter, TUB anche in deroga alle disposizioni del codice civile in materia e ad altre norme di legge*".

In ottemperanza alle disposizioni sopra ricordate, BPM ha provveduto ad adeguare il proprio statuto sociale, mediante introduzione del nuovo ultimo comma dell'art. 39, in forza del quale "[…] *il Consiglio di Gestione, sentito il Consiglio di Sorveglianza, può limitare e/o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale computabili nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca (sia nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, sia nei casi di esclusione o di morte del socio), anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge.* […]". Analoga disposizione è stata inserita nello statuto sociale del Banco Popolare (cfr. art. 15, comma 2, di tale statuto).

Il rimborso delle azioni BPM (come delle azioni del Banco Popolare) oggetto di esercizio del Diritto di Recesso che residueranno una volta espletati l'Offerta in Opzione nonché l'eventuale collocamento nell'ambito dell'Offerta in Borsa sarà soggetto all'applicazione delle sopra ricordate disposizioni normative e statutarie e, in quanto non derogate, delle disposizioni del codice civile in materia. La decisione circa il rimborso delle azioni residue sarà assunta: *(i)* solo successivamente all'efficacia della Fusione; e *(ii)* una volta che saranno resi noti anche l'ammontare delle azioni per le quali sarà stato esercitato il recesso e l'esito dell'Offerta in Opzione e dell'Offerta in Borsa, al fine di conoscere l'entità dell'importo residuo che rimarrebbe a carico di Banco BPM ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5, cod. civ..

Come meglio specificato nel Paragrafo 11.2 della Relazione Illustrativa (nonché dell'analoga relazione illustrativa predisposta dal Banco Popolare), cui si rinvia per maggiori dettagli, né BPM né il Banco Popolare sono in condizione di fornire indicazioni definitive in merito alla eventuale limitazione che

verrà stabilita da Banco BPM quanto al rimborso delle predette azioni residue, in quanto le stesse banche non sono a conoscenza della – né possono a oggi determinare con certezza la – effettiva situazione dei coefficienti patrimoniali di capitale e la complessiva situazione prudenziale, finanziaria, di liquidità e di solvibilità che caratterizzeranno Banco BPM e sulla cui base, in forza delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, la stessa assumerà le proprie determinazioni al riguardo. Tuttavia, conformemente a quanto richiesto da Banca d'Italia nel resoconto della consultazione per l'emanazione delle nuove disposizioni di vigilanza, si è ritenuto – al fine di consentire ai soci e agli azionisti un esercizio il più possibile consapevole del Diritto di Recesso – di indicare i criteri individuati dal Consiglio di Gestione di BPM e dal Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare, sentiti i rispettivi organi con funzione di controllo, con riferimento alla limitazione (parziale o, se del caso, integrale) del rimborso delle azioni oggetto di recesso che non siano state acquistate dagli altri azionisti o dal mercato (fermo restando che, come detto, la decisione in materia spetterà ai competenti organi di Banco BPM).

Più in particolare, alla luce delle considerazioni svolte e analiticamente spiegate nel Paragrafo 11.2.2 della Relazione Illustrativa, sono stati individuati i seguenti criteri ai quali ci si atterrà per la limitazione del rimborso delle azioni residue:

(i) alla data in cui i competenti organi di Banco BPM dovranno assumere la decisione di limitare (parzialmente o, se del caso, integralmente) il rimborso delle azioni oggetto di recesso, sarà stimato il CET 1 *ratio fully loaded* "pro-forma" di Banco BPM. Tale stima sarà basata sui *ratio* patrimoniali più recenti, rispettivamente, di BPM e del Banco Popolare e terrà conto degli impatti attesi al fine di garantire il rispetto delle condizioni indicate dalla Banca Centrale Europea, degli impatti conseguenti alla rilevazione dell'operazione di aggregazione in conformità al principio contabile IFRS 3, nonché degli impatti conseguenti agli oneri straordinari e agli investimenti da sostenere per perseguire gli obiettivi del piano strategico di Banco BPM approvato dagli organi amministrativi delle due banche e presentato al mercato il 16 maggio 2016 (il "**Piano Strategico**");

(ii) il CET1 *ratio fully loaded* stimato di cui al precedente punto (i) verrà quindi confrontato con il CET1 *ratio fully loaded* "pro-forma" che sarà identificato dai competenti organi di Banco BPM quale livello minimo al di sotto del quale si ritiene che il suddetto indicatore non possa scendere per effetto del rimborso delle azioni oggetto di recesso. Nella determinazione di tale soglia minima si terrà in debita considerazione quanto indicato nel Piano Strategico di Banco BPM – sottoposto alla Banca Centrale Europea nell'ambito dell'istruttoria funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione della Fusione e che, come già reso noto al mercato, prevede il raggiungimento di un CET1 *ratio fully loaded* a fine 2019 del 12,9% –, la complessiva situazione economica, finanziaria, di liquidità e di solvibilità esistente al momento della decisione e le previsioni più aggiornate sull'evoluzione della medesima, i rischi di mercato, le eventuali ulteriori indicazioni che dovessero pervenire dalle Autorità di Vigilanza, gli impatti attesi conseguenti ai nuovi e più impegnativi requisiti sul piano regolamentare annunciati dal regolatore o comunque prevedibili e i livelli del medesimo indicatore riferiti alle principali banche europee e italiane aventi dimensioni equivalenti o maggiori di Banco BPM.

Pertanto, tenuto conto dell'ammontare delle azioni per le quali sarà stato esercitato il recesso e dell'esito dell'Offerta in Opzione e dell'Offerta in Borsa, si valuterà se il loro rimborso sia compatibile con il mantenimento del CET1 *ratio fully loaded* di cui al punto (i) al di sopra del livello minimo del medesimo indicatore determinato in conformità a quanto descritto nel precedente punto (ii).

Tenuto conto di tutto quanto sopra illustrato e dei criteri evidenziati, si precisa che potrebbero non sussistere i presupposti affinché Banco BPM sia in condizione di mettere a disposizione fondi propri per il rimborso delle azioni oggetto di recesso non assorbite dall'Offerta in Opzione e dall'Offerta in Borsa.

Quanto al criterio che verrebbe seguito da Banco BPM al fine di ripartire – tra i soci e gli azionisti delle due banche partecipanti alla Fusione che hanno esercitato il Diritto di Recesso – l'ammontare eventualmente messo a disposizione per rimborsare le azioni oggetto di recesso che non saranno state

acquistate dagli altri azionisti ovvero dal mercato, Banco BPM procederà sulla base dei Rapporti di Partecipazione di cui Paragrafo 4.2 della Relazione Illustrativa, a prescindere dall'ammontare complessivo dei recessi degli azionisti e dei soci delle due banche e dal rapporto tra l'ammontare dei recessi di ciascuna delle due banche. Una volta determinato l'ammontare a disposizione di ciascuno dei due gruppi di soci e azionisti delle due banche che hanno esercitato il recesso, si procederà a determinare l'esatto numero di azioni BPM e Banco Popolare (concambiate in azioni Banco BPM) da rimborsare. A tale operazione si procederà dividendo l'ammontare a disposizione rispettivamente degli ex soci e azionisti BPM che hanno esercitato il recesso e degli ex soci e azionisti Banco Popolare che hanno esercitato il recesso per il prezzo del recesso applicabile a ciascuno di tali due gruppi.

Le azioni che, in applicazione dei criteri sopra determinati, risultassero eventualmente rimborsabili verranno integralmente liquidate agli aventi diritto – subordinatamente all'ottenimento delle autorizzazioni richieste per la riduzione di fondi propri per il rimborso degli strumenti di capitale primario di classe 1 di cui agli artt. 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) – mentre le azioni non rimborsate – concambiate in azioni Banco BPM – saranno rese nuovamente disponibili ai soci e azionisti recedenti una volta terminate le procedure di legge.

Per maggiori informazioni sul tema dei limiti al rimborso delle azioni oggetto di recesso si rinvia al Capitolo 11 della Relazione Illustrativa.

La presente comunicazione è anche pubblicata il 26 ottobre 2016 sui quotidiani Il Sole 24 Ore e MF.

Si provvederà a comunicare agli interessati le informazioni rilevanti in merito allo svolgimento della procedura di liquidazione, nei termini e secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili.

Milano 25 ottobre 2016

Per informazioni:

Investor Relations e Research

Roberto Peronaglio

+39 02.77.00.2057

investor.relations@bpm.it

Comunicazione

Matteo Cidda

+39 02.77.00.7438

matteo.cidda@bpm.it

Ufficio Stampa

Monica Provini

+39 02.77.00.3515

monica.provini@bpm.it